

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di ristrutturazione
dei debiti del consumatore - art. 68 comma 2, decreto
legislativo 12 luglio 2019, n. 14 e ss. modifiche Codice
della Crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Il giudice dott.ssa Simona Boiardi nel procedimento concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 10-1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2022 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 29 settembre 2022 dal sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e dalla sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] entrambi residenti in [REDACTED] con l'ausilio dell'Avv. Michela Del Rio, nominata Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza degli istanti;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento di natura promiscua derivante in misura prevalente da mutuo ipotecario fondiario stipulato per l'acquisto della casa ed in misura minore, dall'attività di impresa svolta in passato dai sigg.rrr [REDACTED]

che entrambi i ricorrenti hanno cessato di svolgere attività di impresa da più di un anno e, nello specifico, la ditta individuale di [REDACTED] [REDACTED] è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2017, mentre la ditta [REDACTED] è stata cancellata dal Registro delle imprese a maggio 2014 con la conseguenza che né l'uno né l'altra sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

considerato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII;

rilevato che l'esposizione complessiva dei ricorrenti è così composta: il totale dei debiti in capo al sig. [REDACTED] è di euro 350.199,09 di cui: i) euro 3.473,41 è credito prededucibile come compenso dell'OCC che grava sul ricorrente nella misura del 56,01% del totale, ii) euro 337.725,68 sono crediti di natura chirografaria e comprendono anche i crediti prelatizi, assistiti da privilegio generale mobiliare che devono essere derubricati al chirografo per incapacienza dei beni sui quali insistono; il sig. [REDACTED] infatti è proprietario di una vecchia automobile ed un motociclo privi di valore di mercato, la cui alienazione non arrecherebbe alcuna utilità per i creditori posto che i costi da sostenere per la vendita sarebbero maggiori dei ricavi, iii) euro 9.000,00 sono crediti non esdebitabili in quanto derivanti da sanzioni penali pecuniarie e non possono essere ricompresi nella procedura.

Il totale dei debiti in capo alla sig.ra [REDACTED] è di euro 268.012,62 di cui: i) euro 2.728,21 è credito prededucibile come compenso dell'OCC

che grava sulla ricorrente nella misura del 43,99% del totale, ii) euro 238.880,96 è credito ipotecario oltre ad un credito di euro 40,70 assistito da privilegio immobiliare, iii) euro 26.362,75 sono crediti chirografari e comprendono anche i crediti prelatizi che, pur essendo assistiti da privilegio mobiliare, vanno declassati a chirografo per incapacienza dei beni sui quali insistono; la sig.ra [REDACTED] infatti è proprietaria di una vecchia automobile priva di valore di mercato e la cui liquidazione non apporterebbe alcuna utilità ai creditori per le stesse ragioni sopraesposte;

rilevato che, ai sensi dell'art. 66 CCII, sussistono i presupposti per un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento essendo i ricorrenti coniugati e conviventi, considerato che il loro indebitamento ha un'origine comune in quanto deriva prevalentemente dal contratto di mutuo fondiario per l'acquisto della casa coniugale, da vicende familiari connesse a problemi di salute della figlia e da una situazione lavorativa non stabile - per [REDACTED]

rilevato che i ricorrenti attualmente sono lavoratori dipendenti (part-time [REDACTED] e a tempo determinato [REDACTED] e che il reddito medio mensile attualmente si attesta intorno ad euro 1.562,75 netti rapportati a dodici mensilità per il sig. [REDACTED] ed euro 798,50 rapportati a dodici mensilità per la sig.ra [REDACTED];

che le spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti e della famiglia sono state quantificate in euro 1.948,39, risultano adeguatamente documentate e non comprendono spese voluttuarie;

ritenuta, allo stato, la congruità delle spese in prededuzione quantificate dall'OCC in € 6.201,42 a cui si aggiungono i costi presumibili della procedura che sono stati stimati in euro 11.099,42 (comprensivi di un fondo spese e del compenso stesso);

che i debitori sono titolari di scarsa liquidità per modeste giacenze su c/c agli stessi intestati, che la sig.ra [REDACTED] risulta proprietaria di immobili siti nel comune di [REDACTED] meglio descritti nella relazione dell'OCC e su cui è iscritta ipoteca volontaria, di un'autovettura [REDACTED] del 2012 (oggetto di fermo amministrativo), mentre il sig. [REDACTED] è proprietario di un motociclo immatricolato nel 2004 e di una autovettura immatricolata nel 2000;

considerato che la proposta di accordo formulata dai debitori prevede il versamento della somma mensile di euro 350,00 ciascuno per 13 mensilità all'anno per un arco temporale di 12 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione;

rilevato che, alla scadenza del piano, la liquidità generata dai suddetti versamenti sarebbe di € 54.600,00 ciascuno e consentirebbe il pagamento integrale dei creditori prededucibili del sig. [REDACTED] e nella misura del 14,33% dei creditori chirografari, mentre i creditori della sig.ra [REDACTED] sarebbero soddisfatti nella misura del 100% quanto ai creditori prededucibili, del 19,26% quanto ai creditori ipotecari e muniti di privilegio immobiliare e del 14,07 % i creditori chirografari o declassati al chirografo;

ritenuto che l'importo messo a disposizione dalla ricorrente appare congruo in rapporto al reddito percepito ed all'importo delle spese per il sostentamento, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte dell'OCC in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

considerato che lo stipendio della sig.ra [REDACTED] è gravato da trattenute per pignoramento presso terzi e cessione del quinto tuttora in corso;

considerato che, dalla relazione dell'OCC, emerge la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto, nel caso della sig.ra [REDACTED] assicura al creditore ipotecario un pagamento non inferiore a quello che esso potrebbe realizzare mediante la vendita

coattiva dell'immobile, conformemente a quanto previsto dall'art. 67 comma 4, dall'altro assicura ai creditori chirografari dei ricorrenti, una soddisfazione, seppur in misura ridotta, maggiore rispetto a quello che si potrebbe ottenere da azioni esecutive individuali o dalla vendita dei beni mobili di proprietà degli stessi;

ritenuta l'opportunità a norma dell'art. 70 CCII, di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso di esecuzione nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori, nonché il divieto per questi ultimi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

ritenuto, sulla scorta di quanto precede che occorra dar corso alla procedura e che, allo stato, come emerge dalla relazione dell'OCC non appare conveniente l'alternativa costituita dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 ss CCII;

P.Q.M

DISPONE

Che la proposta ed il presente decreto, in attesa della emanazione del decreto di cui all'art. 359 CCII, siano notificati a cura dell'ufficio all'indirizzo di posta elettronica certificato dei debitori o, in caso di impossibilità, con la notifica secondo le prescrizioni di cui all'art. 40 comma 8 (notifica presso la sede o la residenza del debitore);

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori;

DISPONE

Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

La sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata instaurati nelle more dell'apertura della procedura e che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano proposto, nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

DISPONE

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore-riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi ai proponenti ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, Avv. Michela Del Rio, a cura della cancelleria.

Reggio Emilia, 20 ottobre 2022

il giudice
Simona Boiardi